

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO DENOZZA

Seduta del 30/03/2021

FATTO

Parte ricorrente espone che:

- è titolare del buono fruttifero postale n. ***.087, appartenente alla serie Q/P;
- il buono ha una durata di anni 30 e, a seguito del D.M. 13.06.1986, sono stati modificati esclusivamente i rendimenti dal 1° al 20° anno, senza alcuna variazione relativa all'ultimo decennio;
- in sede di rimborso, l'intermediario ha applicato i tassi stabiliti dal predetto D.M. anche al periodo dal 21° al 30° anno, liquidando un importo inferiore rispetto a quanto risultante dalle indicazioni presenti sul titolo;
- ha presentato infruttuoso reclamo in data 26.11.2020, non riscontrato dall'intermediario.

Chiede la liquidazione del valore corretto del buono in relazione ai rendimenti indicati sul retro per il periodo relativo agli anni dal 21 al 30.

L'Intermediario, in sede di controdeduzioni, afferma quanto segue:

➤ In via preliminare

1) Incompetenza *ratione temporis*

- la controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione di un buono emesso in data 28.12.1990;
- il ricorso proposto è pertanto irricevibile, in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza temporale ABF, il quale è competente su controversie relative a operazioni o comportamenti verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009;

- è orientamento condiviso dei Collegi ABF quello secondo cui *"in caso di controversie aventi ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al petitum, onde verificare se esso sia fondato su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni attinenti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell'ABF)";*
- ciò premesso, con sentenza n. 3963/2019 la Cassazione a SS.UU. ha ritenuto che il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei Buoni Fruttiferi Postali trovi il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto";
- da ciò discende dunque l'incompetenza ratione temporis dell'ABF.

2) Incompetenza per materia

- i buoni fruttiferi postali sono mezzi di raccolta del risparmio postale, effettuata dall'emittente per conto della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e la materia è interamente disciplinata da norme di carattere speciale;
- le disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari - alla sezione I, paragrafo 4 - prevedono che all'ABF possano essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari;
- sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U.B., ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.lgs. 58/1998, secondo cui le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B. non si applicano, tra l'altro, al collocamento di prodotti finanziari;
- i buoni postali fruttiferi, e i prodotti di raccolta del risparmio postale in genere, sono prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario;
- da ciò consegue che le controversie in materia di buoni postali fruttiferi, come anche di libretti di risparmio postale, non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo dell'ABF;
- né varrebbe, in contrario, far riferimento al fatto che la Delibera del CICR 275/2008 abbia ricompreso l'emittente tra gli intermediari, in relazione all'attività di bancoposta, attività tra le quali pacificamente non rientra il collocamento dei buoni postali fruttiferi.

➤ Nel merito

- il buono in controversia appartiene a tutti gli effetti alla serie ordinaria "Q", istituita con il D.M. 13.06.1986, pubblicato sulla G.U. n.148 del 28/06/1986;
- detto decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%);
- il rendimento è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno;
- il buono in controversia è stato emesso su modulo della precedente serie P, apponendo sulla parte anteriore un timbro con la serie Q/P e sulla parte posteriore un altro timbro recante la serie Q/P e la stampigliatura della misura degli interessi previsti per la nuova serie;

- in applicazione del disposto dell'art. 5 del DM, era necessario apporre il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15% previsto dalla precedente serie P);
- un regime differenziato fra i due periodi non trova alcuna giustificazione poiché l'avvenuta apposizione dei timbri prescritti – pur in assenza di un'espressa deroga al regime di interessi previsto per il periodo successivo al ventesimo anno – appare pienamente idonea a qualificare il buono sottoscritto dall'appellante come appartenente alla nuova serie "Q" e, dunque, integralmente assoggettabile al relativo regime (cfr. ex multis Corte di Appello di Milano, sent. 5025 del 16.12.2019);
- la sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/2007, riguarda un caso del tutto differente rispetto a quello in controversia (buoni emessi su moduli di serie non più in vigore e senza indicazioni relative alla nuova serie e ai nuovi rendimenti) e comunque esclude espressamente che possa farsi riferimento al legittimo affidamento nel caso in cui sul buono sia presente una stampigliatura con l'indicazione di una sigla e di condizioni diverse;
- i buoni fruttiferi postali sono titoli di legittimazione e non costituiscono titoli di credito; pertanto non si applicano i principi dell'autonomia causale e della letteralità, che caratterizzano, invece, i titoli di credito (cfr. Cass. SS.UU. n. 3963/19, Cass. SS.UU. n. 13979/07 e Cass. n. 27809/05);
- non è invocabile il principio dell'affidamento incolpevole poiché in ragione del tenore letterale dei moduli sottoscritti e della pubblicità legale del predetto D.M. (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), il cliente si sarebbe dovuto avvedere, usando l'ordinaria diligenza, che il titolo acquistato apparteneva alla serie Q/P, con conseguente applicazione dei relativi rendimenti fino alla scadenza (cfr. Cass. SS.UU. 3963/2019).

L'intermediario richiama ed allega inoltre svariate pronunce di merito.

Chiede l'inammissibilità e in ogni caso la reiezione del ricorso.

Il cliente ribadisce sostanzialmente quanto già dedotto in sede di ricorso. In particolare precisa che:

➤ Incompetenza per materia

- in un caso analogo, la recente decisione del Collegio di Milano n. 11008/2020, sulla scorta di quanto affermato dal Collegio di Coordinamento, ha riconosciuto il diritto del risparmiatore a ricevere, per il periodo dal 21° al 30° anno, l'importo previsto dalla tabella posta sul retro del buono, così confermando la competenza per materia dell'ABF;

➤ Incompetenza temporale

- il Collegio di Milano, in più occasioni, ha confermato l'inammissibilità di tale eccezione (cfr. ex multis dec. nn. 22821/2020, 21897/2020 e 206/2014);

➤ Nel merito

- il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Ne deriva che il contrasto tra le condizioni apposte sul titolo e quelle stabilite dal D.M. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando prevalenza alle prime (cfr. Cass. SS.UU. 13979/2007);
- l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli, mancando la parte

relativa al periodo dal 21° al 30° anno. Va pertanto tutelato il legittimo affidamento del cliente sulle indicazioni presenti sul titolo (cfr. ex multis Collegio di Coordinamento dec. nn. 5674/2013 e 6142/2020 e Collegio di Milano dec. n. 21899/2020).

Conclusivamente: insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in sede di ricorso e quantifica il dovuto in € 1.107,00, al netto delle ritenute fiscali.

Il cliente richiama inoltre una serie di decisioni del Collegio di Milano relative al mese di dicembre 2020.

DIRITTO

Le eccezioni preliminari proposte dal convenuto non possono essere accolte.

Quanto all'incompetenza *ratione temporis* (i buoni in controversia sono stati sottoscritti nell'anno 1989 e che il *petitum* sarebbe fondato su vizi genetici e non sugli effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009) si richiama Collegio di Milano, decisione n. 206/2014 dove si precisa che *“ le Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che «non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009». È vero che il BPF di cui si tratta è stato emesso in data ben anteriore, ma il ricorrente non fonda la propria domanda su un vizio genetico del rapporto e nemmeno lamenta un evento che lo avrebbe tratto in inganno; sostiene, invece, che la tabella dei rendimenti stampata sul retro del titolo debba prevalere sulla disciplina prevista da successivi Decreti Ministeriali che la resistente ha considerato applicabili. La materia del contendere attiene quindi agli effetti finali del rapporto. A ciò consegue che, al fine di stabilire se la controversia possa essere sottoposta a questo Arbitro, deve farsi riferimento non già alla data di emissione, bensì alla data di scadenza del BPF di cui si tratta, la quale è posteriore al 1° gennaio 2009.”*

Quanto all' incompetenza per materia (i Buoni Fruttiferi Postali sarebbero prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B) si richiama il Collegio di Coordinamento, decisione n. 5673/2013 (...) L'art. 1, comma 1, lett. b), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128 bis T.U.B., nonché la Sez. I, par. 3, delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18.6.2009 sui “Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”, hanno specificato che, nel novero degli intermediari destinatari di tale normativa, delimitante la stessa competenza dell'ABF, è inclusa “Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta” È vero che la Sez. I, par. 4 del provvedimento da ultimo menzionato, così come già l'art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, escludono fra le “controversie” sottoponibili all'ABF quelle attinenti a fattispecie “non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell'articolo 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)”, fra cui il “collocamento di prodotti finanziari”. Sennonché, l'articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce “prodotti finanziari” per gli effetti di tale decreto <<gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari>>; e precisa al comma successivo che “per strumenti finanziari si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione [...]”. Raccordando le fattispecie in gioco, nelle “Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09”, Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che “la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai

certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)”, in sostanza negando ai BPF la qualifica di “strumenti finanziari”, e in via derivata di “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell’applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso D.M. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come “prodotti finanziari”). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell’ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l’eccezione di incompetenza ratione materiae sollevata dall’intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento”.

Venendo al merito della questione, il BFP in questione appartiene alla serie c.d. Q/P, è stato sottoscritto dopo l’emanazione del D.M. 13 giugno 1986, istitutivo della serie Q, su modulistica di serie precedente con apposizione di timbri modificativi della serie e degli interessi applicabili per i primi venti anni. Nessuna correzione è apportata invece all’indicazione a stampa degli interessi previsti per il periodo dal 21° al 30° anno in relazione ai quali le clausole a stampa prevedono dei rendimenti bimestrali assoluti.

Con riferimento a titoli appartenenti alla medesima serie, il Collegio di Coordinamento (decisione n.6142/20) ha affermato che, per il caso di assenza di un timbro che disciplini espressamente l’ammontare del rendimento dal 21° al 30° anno, è corretto applicare quanto previsto dalla dicitura originariamente stampata sul retro del titolo, ancorché appartenente a emissione precedente.

La domanda del ricorrente (esclusa la quantificazione, operata comunque fuori termine, nelle repliche), in quanto chiede l’applicazione dei rendimenti originariamente previsti per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, risulta pertanto fondata e meritevole di essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’Intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA